

**CONTRATTO DI IMPEGNO DEL SOCIO OPERATIVO INDUSTRIALE DI
MINORANZA**

Tra i sottoscritti,

-, nato a..... il, il quale
interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di
.....del **Comune di Torino** (in seguito per brevità “Comune” o
anche “Città di Torino”) con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n.1,
codice fiscale 00514490010, in appresso per brevità denominato
“Rappresentante della Città” e, pertanto, in legale rappresentanza del
medesimo Comune a quanto appresso autorizzato con
.....,

-, nato a, il il quale
interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di
Amministratore Unico, domiciliato per la carica in Torino, della società
“FCT HOLDING S.R.L.” A SOCIO UNICO COMUNE DI TORINO, con
sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n.1, Codice fiscale 08765190015,
in seguito per brevità denominata **“FCT Holding”**,

e

-, nato a il domiciliato
per la carica in, il quale interviene nel presente atto non in
proprio ma nella sua qualità di, domiciliato per la carica in
....., della società quale Socio privato operativo industriale
di minoranza aggiudicataria della procedura aperta per la scelta del socio
di minoranza operativo industriale nella società “ Azienda Multiservizi
Igiene Ambientale Torino S.P.A. con socio unico (siglabile AMIAT S.p.A.),
con sede in Torino via Germagnano n. 50, capitale sociale di Euro

46.326.462,00 , Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 07309150014 , in forza dei poteri conferitigli.....

in seguito per brevità denominato **“Socio privato operativo industriale”**.

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 novembre 2011 (mecc. n. 2011 05226/064) la Città di Torino ha approvato l'accentramento in un unico soggetto, individuato nella "Finanziaria Città di Torino S.r.l." già costituita, di alcune partecipazioni possedute dal Comune di Torino, tra cui la società "A.M.I.A.T. S.p.A.", al fine di procedere alla loro valorizzazione;
- detta operazione di "Riordino del Gruppo Conglomerato della Città di Torino" delineata dal citato provvedimento consiliare, prevedeva la trasformazione della FCT S.r.l. in un' Holding di partecipazioni, nonché una serie di successivi conferimenti/trasferimenti di partecipazioni detenute dalla Città, tra cui anche la società "A.M.I.A.T. S.p.A.";
- in esecuzione della predetta deliberazione Consiliare (mecc. n. 2011 05226 064) in data 29 dicembre 2011 si sono formalizzati il conferimento del 60% della partecipazione già detenuta dal Comune di Torino nella “AMIAT S.p.A.” e la cessione del 40% a favore della propria partecipata al 100% e a capitale incedibile “FCT Holding S.r.l.”;

- con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n.....
portante gli indirizzi di gara la Città di Torino ha proceduto all'approvazione:
 - A) del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani..... e della contestuale cessione della quota di minoranza della società per la gestione dei rifiuti solidi urbani pari al 49% di AMIAT S.p.A. ;
 - B) del nuovo statuto sociale di AMIAT S.p.A, società mista pubblico privata;
- in esito all'esperimento della procedura aperta per la scelta del socio operativo industriale di minoranza (cd. gara a doppio oggetto) della società "AMIAT S.p.A.", ai sensi dell'art. 4 del D.L. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011 e s.m.i., approvata condel....., la Città di Torino/FCT Holding ha provveduto all'apertura delle buste per la scelta del predetto socio operativo industriale di minoranza in apposita Sala del Palazzo Civico - Piazza Palazzo di Città n. 1 - Torino, il giornoalle ore.....;
- la società FCT Holding S.r.l. ha aggiudicato in data la procedura di gara cd. a doppio oggetto alla società..... ;
- conseguentemente la società..... in esito all'aggiudicazione è divenuta titolare del 49% del capitale sociale rappresentato da azioni con prestazioni accessorie della società Amiat S.p.a.;
- la qualità di socio privato operativo industriale è strettamente legata all'affidamento del servizio disciplinato dal relativo contratto di servizio;

- l'affidamento del servizio ed il relativo contratto di servizio, compresi gli specifici compiti operativi, costituiscono prestazione accessoria del socio operativo industriale;
- la società "AMIAT S.p.A." avrà sede nel Comune di Torino ed avrà la forma della società per azioni con un capitale iniziale di euro 46.326.462,00;
- la società "AMIAT S.p.A." avrà durata fino al 31 dicembre 2050;
- l'affidamento del servizio alla società "AMIAT S.p.A." avrà durata sino al.....;
- il "Socio privato operativo industriale" dovrà cessare dalla sua qualità di socio alla scadenza dell'affidamento del servizio in oggetto, secondo le modalità disciplinate nel Contratto di Servizio e nello Statuto societario facenti parte della documentazione di Gara e nel presente documento.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO

Con il presente contratto di impegno del Socio privato operativo industriale si intende disciplinare quanto segue:

1. gli obblighi assunti dal Socio privato operativo industriale di minoranza scelto mediante procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni, dalla L. n. 148/2011 e s.m.i., nonché gli obblighi nei confronti del Comune di Torino (Consorzio Unico di Bacino

- 18) e FCT Holding S.r.l., assunti dal Socio privato operativo industriale;
2. il contenuto, la durata, le modalità ed il compenso delle prestazioni accessorie del socio privato operativo industriale;
 3. i criteri e le modalità di liquidazione del socio privato operativo industriale nei seguenti casi:
 - a. scadenza dell'affidamento del servizio oggetto della gara a doppio oggetto;
 - b. perdita della qualità di socio privato operativo industriale per decadenza dall'affidamento, risoluzione del contratto di servizio, revoca dell'affidamento;
 - c. esercizio del diritto di recesso del socio operativo industriale;
 4. il riscatto delle azioni del socio privato da parte del Socio Pubblico.
 5. le cause di risoluzione del presente contratto;
 6. le penali.

ART. 2

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto esplica la propria efficacia per tutta la durata dell'affidamento di cui al Contratto di Servizio approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui in premessa e quindi sino al.....

ART. 3

OBBLIGHI DEL SOCIO OPERATIVO INDUSTRIALE DI MINORANZA

A pena di revoca dell'intervenuta aggiudicazione, il "Socio privato operativo industriale" si impegna nei confronti della Città di Torino e della società "FCT Holding S.r.l." a:

- 1) dare, per i primi cinque anni dalla sottoscrizione del presente contratto, puntuale e compiuta attuazione a quanto offerto in sede di aggiudicazione;
- 2) svolgere gli specifici compiti operativi da eseguirsi nella quantità, al corrispettivo, con le modalità, per il periodo ed alle condizioni derivanti dall'offerta sulla cui base è avvenuta l'aggiudicazione della gara;
- 3) a conferire, in via prioritaria, i rifiuti solidi urbani e assimilati nell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti gestito dalla società TRM S.p.A. o in un diverso impianto indicato dall'ATO;
- 4) non esercitare la facoltà di recesso dalla società "AMIAT S.p.A." prima che siano trascorsi cinque anni dall'ingresso del socio nella stessa società;
- 5) rinnovare alla scadenza prefissata la garanzia fidejussoria pari al% del prezzo di acquisto delle azioni per tutta la durata dell'affidamento oltre il% del valore della concessione, secondo la seguente modalità:
 - avere efficacia per i primi cinque anni ed essere rinnovata alla scadenza di ogni quinquennio, con la precisazione che ad ogni scadenza quinquennale la predetta garanzia fidejussoria sarà automaticamente svincolata;
- 6) lasciare la compagine sociale:
 - a. ove non dia in alcun modo attuazione ai precedenti punti;

- b. allo scadere del termine dell'affidamento alla data del.....
- 7) garantire la clausola sociale del Contratto di Servizio oggetto dell'affidamento;
- 8) garantire la clausola sociale risultante dalla documentazione presente presso la data room.

ART. 4

PRESTAZIONI ACCESSORIE DEL SOCIO OPERATIVO INDUSTRIALE

La qualità di socio operativo industriale è acquisita, in esito alla procedura di gara a doppio oggetto, attraverso l'assunzione da parte del socio privato del 49% del capitale sociale della AMIAT S.p.A. alle quali sono connesse prestazioni accessorie relativamente allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto di Servizio.

Pertanto le azioni detenute dal socio privato non potranno essere cedute nè a titolo oneroso né a titolo gratuito e dovranno rimanere libere da qualsiasi vincolo, pegno o onere o restrizione di qualsiasi natura per tutta la durata dell'affidamento del servizio oggetto della gara.

Fermo restando quanto previsto nel Contratto di Servizio, per le prestazioni accessorie non è dovuto alcun compenso.

La durata delle obbligazioni connesse alle prestazioni accessorie coincide con la durata dell'affidamento del servizio.

ART. 5

CRITERI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL SOCIO PRIVATO OPERATIVO INDUSTRIALE

Al termine della durata dell'affidamento o in ogni caso di perdita della qualità di socio privato operativo industriale dovuta a decadenza dall'affidamento e/o in caso di risoluzione del contratto di servizio e/o in

caso di revoca dell'affidamento, **o nel caso di uscita del socio privato nelle ipotesi cui sopra all'art.3, punto 6, lettere a) e b)**, nonché in sede di esercizio del diritto di recesso oltre i primi cinque anni dall'aggiudicazione, il Socio privato operativo industriale ha diritto alla liquidazione della propria quota secondo il valore determinato ai sensi dell'articolo 2437 ter c.c. nonché secondo i criteri e le modalità di liquidazione determinati nel bando di gara /lettera d'invito e previsti dall'art. 31 dello statuto sociale.

Al fine di rimborsare la quota del socio receduto, il Socio Pubblico potrà procedere, previa revoca dell'aggiudicazione medesima, ad aggiudicare ulteriormente la qualità di socio agli altri concorrenti nell'ordine della graduatoria stilata in sede di aggiudicazione della procedura aperta di cui sopra, oppure potrà esperire una nuova procedura di gara a doppio oggetto per la scelta del nuovo socio operativo.

Nelle ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, il Socio Pubblico potrà esercitare il diritto di riscatto delle azioni del Socio Privato secondo quanto infra disciplinato all'art.6.

ART. 6

RISCATTO DELLE AZIONI DEL SOCIO PRIVATO

DA PARTE DEL SOCIO PUBBLICO

Il diritto di riscatto delle azioni ai sensi dell'art. 2437 sexies c.c. spetta al Socio pubblico nei confronti del Socio privato operativo industriale, titolare delle azioni con prestazioni accessorie.

Il diritto di riscatto potrà essere esercitato dal Socio pubblico in ogni ipotesi di cessazione dell'affidamento del servizio al Socio privato operativo industriale oppure nelle ipotesi di perdita della qualità di socio determinato dall'esercizio del diritto di recesso.

Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di diritto del riscatto è determinato dall'Organo Amministrativo della società Amiat S.p.a., sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2437 ter e 2437 quater c.c..

Nelle ipotesi cui al primo comma dell'art. 5 (scadenza della durata dell'affidamento o in ogni caso di perdita della qualità di socio privato operativo industriale dovuta a decadenza dall'affidamento e/o in caso di risoluzione del contratto di servizio e/o in caso di revoca dell'affidamento, **o nel caso di uscita del socio privato nelle ipotesi di cui all'art.3, punto 6, lettere a) e b)**, nonché in sede di esercizio del diritto di recesso oltre i primi cinque anni dall'aggiudicazione, il Socio Pubblico potrà comunque esercitare il diritto di riscatto delle azioni con prestazioni accessorie del Socio privato operativo industriale il quale non potrà comunque opporsi, salvo il diritto di quest'ultimo ad adire le vie legali dopo l'esercizio del riscatto da parte del Socio Pubblico.

ART. 7

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per il mancato adempimento da parte del socio operativo industriale di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 del presente contratto, la Città di Torino potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risoluzione del contratto per inadempimento), salvo che l'inadempimento dipenda da cause non imputabili al socio, da cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta.

In caso di inadempimento imputabile l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale il socio operativo industriale si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida ad adempiere contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

Sono altresì causa di risoluzione del contratto il fallimento o amministrazione controllata dell'impresa del socio operativo.

ART. 8

PENALI

Il Socio privato operativo industriale è tenuto al pagamento di penali nei seguenti casi:

- qualora si verifichi una causa di revoca dall'aggiudicazione nei casi previsti dal predetto art. **3 (punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 lett. a, 7 e 8)**;
- qualora si verifichi la risoluzione del Contratto di Servizio, stipulato tra la società Amiat S.p.a. ed il Comune di Torino, per causa imputabile al Socio Privato Operativo Industriale;
- in caso di decadenza del Socio privato operativo industriale dall'affidamento del servizio per fatto del Socio privato operativo industriale.

In tali ipotesi il Comune di Torino, a titolo di penale, incamererà la garanzia fidejussoria pari a....., ed il Socio privato operativo industriale sarà tenuto altresì al pagamento di una penale il cui importo sarà pari al% del prezzo di aggiudicazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nelle ipotesi di cui al primo comma, spetta al Socio privato operativo industriale la liquidazione della propria quota al valore determinato ai

sensi dell'articolo 2437 ter c.c. e secondo quanto previsto dallo statuto sociale.

Al fine di rimborsare la quota del socio receduto, il Socio Pubblico potrà procedere, previa revoca dell'aggiudicazione medesima, ad aggiudicare ulteriormente la qualità di socio agli altri concorrenti nell'ordine della graduatoria stilata in sede di aggiudicazione della procedura aperta di cui sopra, oppure potrà esperire una nuova procedura di gara a doppio oggetto per la scelta del nuovo socio operativo, fatto salvo in ogni caso il diritto di riscatto da parte del Socio Pubblico delle azioni con prestazioni accessorie del Socio privato operativo industriale di cui al predetto art.6.

ART. 9

CONTROVERSIE

Ogni controversia nascente dal presente contratto potrà, previo accordo tra le parti, essere sottoposta a procedura di conciliazione innanzi alla Camera Arbitrale del Piemonte.

In caso di mancata conciliazione le controversie saranno devolute al Foro di Torino.

ART. 10

SPESE - REGISTRAZIONE CONTRATTO

Tutte le spese del presente atto, nonché quelle accessorie, nonché le eventuali spese di registrazione, saranno ad esclusivo carico del "Socio privato".

ART. 11

RINVIO

Per tutto quanto non risulta espressamente previsto nel presente contratto, le parti d'accordo dichiarano di rimettersi alle norme dettate

dal Capitolato di Gara sottoscritto, dal Contratto di servizio, dallo statuto social, da tutti gli atti di gara e dal Codice Civile in materia contrattuale.

Torino, li

LA CITTÀ DI TORINO

IL SOCIO PRIVATO

FCT HOLDING SRL
